

### Auto aziendali, deducibilità dimezzata

Dal 2013 per le auto aziendali la deducibilità si dimezza: dal 40% attuale al 20 per cento. Il Ddl di stabilità sostituisce così, prima ancora della sua entrata in vigore, la misura del 27,5% introdotta dalla legge Fornero (la 92/12), che non troverà dunque applicazione. Confermata invece la deduzione al 70% prevista, sempre dal 2013, dalla legge Fornero per le vetture assegnate in permanenza ai dipendenti. Il tutto salvo modifiche in corso l'opera al Ddl stabilità.

L'articolo 12, comma 21 del disegno di legge di stabilità approvato dal Governo cambia nuovamente le regole previste dall'articolo 164 del Tuir per la deduzione delle auto possedute da imprese e professionisti, che già avevano formato oggetto di correzione da parte della riforma Fornero del lavoro. Per i veicoli delle imprese e dei professionisti, la deduzione delle spese (carburanti, manutenzione, assicurazione, bollo auto eccetera) passerà, dall'esercizio 2013, dall'attuale 40% (misura che applicherà per l'ultima volta ai costi sostenuti nel 2012 - Unico 2013) al 20%.

Resta fermo il limite di 18.076 euro previsto quale costo fiscale rilevante per il calcolo di ammortamenti e canoni di leasing. In pratica, per le auto di costo non superiore a questo importo, l'ammortamento indeducibile sarà pari all'80% del totale, mentre se il costo (comprensivo dell'eventuale Iva indetraibile) è superiore va recuperata a tassazione la differenza tra la quota stanziata a conto economico e il 20% dell'ammortamento calcolato su 18.076 euro (si vedano anche gli esempi sotto). Immutato il tetto di deducibilità per i canoni di noleggio e locazione: 3.615 euro annui (da dedurre sempre al 20%).

Per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta (cosiddetti benefit, anche quando il lavoratore rimborsa all'azienda la quota di uso personale), il Ddl di stabilità non prevede novità rispetto alla riforma Fornero. Dall'esercizio 2013, i datori di lavoro (imprese o professionisti) potranno dedurre il 70% delle spese e dei costi sostenuti, in luogo dell'attuale 90%. Per ammortamenti, leasing e noleggi, la percentuale si applicherà, come ora, sull'importo effettivamente sostenuto (senza limiti fiscali). Perciò, se il veicolo ha un costo elevato (e comunque eccedente i 18.076 euro), la stretta finirà per colpire di più le auto in benefit a dipendenti, rispetto a quelle tenute a disposizione o assegnate ad amministratori (si vedano gli esempi a fianco).

Queste ultime, infatti, scontano già una indeducibilità assoluta per la parte di ammortamento o di canone che eccede quello rapportato al tetto di 18.076 euro, cosicché l'abbattimento della percentuale di deduzione opererà solo su un importo ridotto.

Le novità non riguardano agenti e rappresentanti di commercio e si applicheranno dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012 (entrata in vigore della legge Fornero, la cui decorrenza viene confermata dal Ddl di stabilità). I contribuenti dovranno però considerare in via anticipata le nuove regole, ricalcolando al rialzo gli acconti da versare a giugno e a novembre del prossimo anno. In pratica, si dovrà determinare un'imposta virtuale 2012 come se le nuove disposizioni fossero già in vigore in questo esercizio e quantificare di conseguenza gli acconti per l'anno successivo.

Il regime di deduzione parziale dei costi delle auto (vecchio e nuovo) non si applica per l'Irap delle società di capitali, il cui imponibile si determina sui valori contabili. Le stime di gettito del tributo regionale previste dalla relazione tecnica al provvedimento dovrebbero riguardare solo imprese Irpef e professionisti. Per le imprese in contabilità ordinaria, diventerà dunque più conveniente, dal 2013, l'opzione per il calcolo dell'Irap con le regole di bilancio.

## La casistica

### Auto in uso promiscuo a soci amministratori o dipendenti:

Il godimento dell'auto è un'integrazione del compenso erogato per la attività svolta dal medesimo amministratore. In tal caso non vi è tassazione del socio quale reddito diverso, in quanto si applicano le regole del fringe benefit dell'art.51 del Tuir: tassazione sul 30% della tariffa Aci, al netto di eventuali somme pagate alla società. Il reddito rimane attratto nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e non andrà dichiarato come reddito diverso. Per le autovetture, in particolare, l'ammontare da assoggettare a Inps e a Irpef sarà quantificato in base al 30% dei costi chilometrici della tariffa Aci dei 15.000 chilometri annui; e ciò indipendentemente da quanta strada viene effettivamente percorsa per finalità private e dall'ammontare dei costi sostenuti dall'impresa per l'auto, che potrà essere maggiore o minore di quello previsto forfettariamente come benefit. Gli oneri sostenuti per l'automezzo dalla società concedente sono deducibili al 90% (per i soci-dipendenti) e al 40% con tetto di € 18.076 come costo rilevante (per i soci-amministratori). In vista della stretta sulla deduzione dei costi in vigore dal 2013, è opportuno valutare l'intestazione personale con utilizzo del sistema dei rimborsi a piè di lista.

### Auto in uso personale a soci non amministratori o a loro familiari:

Tassazione del socio o familiare quale reddito diverso, pari alla differenza tra valore normale di godimento (30% della tariffa Aci dei dipendenti) e canone pagato alla società; gli oneri relativi sono deducibili per la società concedente al 40% con tetto di € 18.076, come costo rilevante. La riduzione della percentuale di deducibilità introdotta dal 2013 dalla Riforma Fornero, suggerisce l'intestazione personale dei beni, valutando le conseguenze in termini di possibile accertamento da redditometro.

### Auto dell'imprenditore individuale:

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, va tassato come reddito diverso la differenza tra valore normale dell'uso (30% della Tariffa Aci) e spese indeducibili per l'impresa (60%, elevato al 80% dal 2013), dedotte eventuali somme pagate dal titolare.

In tal caso nessun dubbio di legittimità sull'intestazione aziendale dell'auto può essere mosso e il presunto reddito diverso viene probabilmente azzerato dalla quota indeducibile delle spese aziendali.

### Auto in uso personale a soci amministratori:

Sono escluse dalla disciplina del D.L. 138/2011. Le regole applicabili alla società concedente e all'utilizzatore sono quelle già previste dalle norme del Tuir. Da un punto di vista pratico, l'attribuzione del godimento dell'automezzo al socio-amministratore dovrà risultare da apposita delibera, il cui verbale può essere conservato nell'auto al fine di essere esibito nel caso di controlli del Fisco. La delibera assembleare nel primo caso di uso ai soci-amministratori (l'applicazione delle regole dei benefit richiede che la concessione del bene sia effettuata nell'ambito del rapporto lavorativo e non nella qualità di socio). Per gli amministratori-soci è opportuno, ad es. nelle S.r.l. a ristretta base sociale, che l'attribuzione risulti da una delibera dell'assemblea dei soci oppure del Consiglio di Amministrazione (che ha potere per deliberare in merito ai compensi dei consiglieri delegati, ai sensi dell'articolo 2389 c.c.). Le società che avessero già determinato i compensi agli amministratori per l'anno 2012, senza menzionare il veicolo potranno, entro il 31 dicembre, adottare una delibera con la quale si dà atto dell'uso dell'auto per l'intero anno 2012 e si prevede che tale uso promiscuo sia attribuito quale reddito in natura, ad integrazione del compenso in denaro già deliberato. Nella busta paga di fine anno si procederà ad applicare ritenute e contributi anche sul valore convenzionale del benefit. Una copia della delibera potrà essere conservata in auto ed essere prontamente esibita all'occorrenza, in caso di controlli (sempre più frequenti), finalizzati a individuare auto intestate fittiziamente a società schermo, ma nella realtà utilizzate dai soci diretti o indiretti o da familiari di questi.

ESEMPIO 1: Società in nome collettivo con due soci amministratori che hanno l'auto in uso esclusivo.

Caso 1: Viene caricato il benefit in Unico Pf di ogni socio, i costi delle auto sono deducibili al 100% da parte della società.

Caso 2: Non viene caricato alcun benefit in Unico Pf di ogni socio, i costi delle auto sono deducibili in base alle percentuali di uso promiscuo del TUIR (40% per il 2012, 20% per il 2013, 80% per gli agenti e rappr.)

Caso 3: Il familiare di un socio ha il benefit tra i redditi diversi dell'Unico Pf, come nel caso 1 i costi dell'auto sono deducibili al 100%.

Caso 4: Il familiare, non lavoratore della società, di un socio non ha carico del benefit, i costi dell'auto sono totalmente indeducibili.

ESEMPIO 2: Società a responsabilità limitata con pluralità di soci ognuno dei quali ha un'auto in uso esclusivo.

Caso 1: Il socio amministratore ha il benefit in busta paga o tra i redditi professionali se fattura la prestazione, il costo dell'auto è deducibile in base alle percentuali di uso promiscuo del TUIR (40% per il 2012, 20% per il 2013, 80% per gli agenti e rappr.).

Caso 2: Il socio amministratore non ha il benefit in busta paga o tra i redditi professionali se fattura la prestazione, la società scarica il costo secondo le percentuali del TUIR.

Caso 3: Il socio non amministratore ha il benefit tra i redditi diversi dell'Unico Pf, i costi dell'auto sono deducibili in base alle percentuali di uso promiscuo del TUIR (40% per il 2012, 20% per il 2013, 80% per gli agenti e rappr.).

Caso 4: Il socio non amministratore e neanche lavoratore non ha carico del benefit, i costi dell'auto sono totalmente indeducibili.